



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **29 APR 2011** Protocollo N° **206451** Class: **E 000.01.1** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: D.Lgs. 18 febbraio 2005 n° 59 - *Autorizzazione integrata ambientale.*
Ditta Safond-Martini Srl
Trasmissione Decreto Segretario Regionale per l'Ambiente n° 25 del 26.04.2011.

Spett.le
Consorzio Smaltimento
Terre e Sabbie da Fonderia
Piazza Castello, 1
36100 - VICENZA

Spett.le
Safond-Martini Srl
Via Terraglioni, 50/A
Località Levà
36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI)

Al Comune di Montecchio Precalcino
Viale Don Martino Chilese, 8
36075 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI)

Alla Provincia di Vicenza
Contrà San Marco, 30
36100 - VICENZA

All'ARPAV
Dipartimento Provinciale di Vicenza
Via Spalato, 16
36100 - VICENZA

All'Osservatorio Regionale sui Rifiuti
Via Santa Barbara, 5 A
31100 - TREVISO

Si trasmette in allegato, per quanto di competenza, copia del Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n° 25 del 26.04.2011 in oggetto.

Distinti saluti.

UNITÀ COMPLESSA
TUTELA ATMOSFERA
Il Dirigente Regionale
- Ing. Roberto Morandi -

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente – U.C. Tutela Atmosfera
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792443 – fax 041/2792422
e-mail: atmosfera@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 25 DEL 26 aprile 2011

OGGETTO: CO.S.T.E.F. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - Piazza Castello, 1 – Vicenza. Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI). Procedura di VIA ai sensi dell'art. 19bis della L.R. n. 10/99, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo III-Bis, e della L.R. n. 26/07, conclusa con D.G.R.V. 23.06.2009 n. 1829.

Gestore Ditta SAFOND-MARTINI S.r.l., con sede legale in Via Terraglioni, 50 – Levà di Montecchio Precalcino (VI).

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio rilasciata con DSR n. 12 del 24 febbraio 2011

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

- RICHIAMATA** la DGRV 23.06.2009 n. 1829, con la quale la Giunta regionale, sulla base degli allegati pareri n. 216 del 10.12.2008 e 233 del 06.05.2009 espressi dalla Commissione Regionale V.I.A. ha rilasciato – relativamente all'ampliamento della discarica in oggetto di cui al progetto definitivo presentato in data 19.03.2007 - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'approvazione dell'intervento e l'autorizzazione integrata ambientale;
- PRESO ATTO** che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con la succitata DGRV n. 1829/2009, legittima l'esercizio del terzo lotto della discarica e i lavori di realizzazione dell'ampliamento in oggetto;
- CONSIDERATO** che l'inizio dei conferimenti in discarica per i lotti 4 e 5, è demandato - ai sensi del punto 4 del parere n. 2116/2008, della Commissione VIA allegato alla DGR n. 1829/2009 (parte AIA) – al rilascio di uno specifico provvedimento da parte del Segretario regionale competente in materia di AIA subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione:
1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti);
 2. certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti);
 3. documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie previste dall'art 14 del D.lgs. n.36/2003 a favore della Provincia di Vicenza, secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2528/1999 e s.m.i.;
 4. documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 36/03 e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere.
- PRESO ATTO** che, ai sensi e per effetto della DGRV n. 2794/2010, il provvedimento di approvazione dell'impianto abilita di per sé alla realizzazione dell'impianto medesimo nonché al suo esercizio provvisorio fino al rilascio, o al diniego, dell'autorizzazione all'esercizio ordinario, previa verifica della presentazione della documentazione riportata al punto

precedente e nelle more dell'acquisizione delle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo sopra richiamate;

CONSIDERATO in particolare che i lavori di realizzazione dell'ampliamento in oggetto, relativamente al quarto lotto, settore 4.1, risultano terminati in data 17.11.2010 e che lo stesso risulta essere stato positivamente collaudato come si evince rispettivamente dalle dichiarazioni del Direttore Lavori (relative all'ultimazione delle opere ed alla conformità delle stesse al progetto approvato) e dall'atto unico di collaudo funzionale datato 18.11.2010, depositati dalla Ditta SAFOND-MARTINI S.r.l. (gestore della discarica), con nota del 27.12.2010, prot. reg.le n. 673049 del 28.12.2010;

VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2010, pubblicato sulla GU n. 281 del 1 dicembre 2010, recante "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*";

PRESO ATTO che alcune delle modifiche introdotte dal nuovo DM 27.09.2010 hanno posto seri dubbi interpretativi, con particolare riferimento alla diretta applicabilità nelle discariche già approvate e/o in esercizio dei nuovi criteri di accettabilità, ove variati rispetto a quelli individuati dal DM 3 agosto 2005;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, anche al fine di omogeneizzare le procedure da adottare in tutto il territorio nazionale, è stato chiesto alla Regione Piemonte - quale capofila per le tematiche ambientali - di attivare con urgenza un tavolo interregionale di confronto, in modo da concordare nel merito criteri certi e condivisi in tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATO il DSR n. 12 del 24 febbraio 2011 con il quale è stato autorizzato - sulla base della verifica dell'avvenuta presentazione della documentazione tecnica prevista dalla L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dalla DGRV n. 2794/2010 - l'esercizio provvisorio del lotto 4 - settore 4.1, porzione in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di cui al progetto approvato con D.G.R.V. 28.06.2009, n. 1829 fino al rilascio e/o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, il succitato DSR n. 12/2011 prevedeva alle prescrizioni n. 2, 3 e 4 quanto di seguito specificato:

2. Nelle more della definizione a livello nazionale delle modalità applicative del D.M. 27.09.2010, "Criteri e procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche", i limiti di ammissibilità dei rifiuti non pericolosi ammessi in discarica, per il lotto 4, settore 4.1, restano quelli fissati dall'autorizzazione all'esercizio per il lotto 3, ovvero quelli di cui al D.M. 03.08.2005.

3. In ossequio del principio di cautela devono essere applicati, inoltre, i criteri di accettabilità introdotti dal D.M. 27.09.2010, per quanto concerne la ricerca nei rifiuti dei contaminanti organici persistenti (POPs).

4. I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, di cui ai precedenti punti 2 e 3, devono intendersi applicati anche ai rifiuti conferiti nel lotto 3.

PRESO ATTO che a seguito dei lavori del sopra richiamato tavolo tecnico interregionale, in data 24 marzo 2011, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato uno specifico parere (n. 11/035/CR8/C5) sulla tematica in questione con il quale viene condiviso in particolare che i nuovi limiti di accettabilità per i rifiuti conferibili in discarica, introdotti dal DM 27.09.2010, sono da ritenersi immediatamente applicabili;

CONSIDERATO che nel parere n. 11/035/CR8/C5 di cui sopra viene altresì rilevato quanto segue:

“Si ritiene inoltre che, poiché le discariche operanti ai sensi del D. Lgs. 36/2003 devono già rispettare le condizioni per ricevere i rifiuti secondo le disposizioni contenute nel D.M. 27/9/2010, non siano necessari ulteriori provvedimenti (in particolare riguardanti la VIA o l’AIA) sugli impianti attivi. Qualora nelle autorizzazioni in atto sia stato riportato un limite più restrittivo rispetto a quello contenuto nella vecchia normativa (DM 3/8/2005) è fatta salva la possibilità di effettuare specifiche valutazioni tendenti a confermare o meno i limiti restrittivi già previsti. Considerato che l’art 7 del DM 27.9.2010 relativo alle sottocategorie non ha modificato la norma precedente, restano valide le deroghe già rilasciate ai sensi dell’art 7 del D.M. 3/8/2005, qualora riguardino limiti superiori rispetto ai limiti individuati dal nuovo DM.”

RITENUTO

pertanto, tenuto conto di quanto approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il succitato parere n. 11/035/CR8/C5 e nelle more del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ordinario relativa alla porzione in ampliamento della discarica di cui trattasi, di:

- stralciare la prescrizione n. 2 del DSR n. 12/2011, in quanto di fatto superata dal succitato parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui si condividono pienamente i contenuti;
- sostituire il testo delle prescrizioni n. 3 e n. 4 del DSR n. 12/2011, con il seguente:
3. Ai fini dell’ammissibilità dei rifiuti in discarica devono essere applicati i criteri di accettabilità previsti dall’ art. 6 del D.M. 27.09.2010;
4. I criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica, di cui al precedente punto 3, devono intendersi applicati anche ai rifiuti conferiti nel lotto 3.
- disporre quanto segue:

Relativamente ai criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica, ogni richiamo al DM 3 agosto 2005 riportato nei provvedimenti autorizzativi vigenti relativi alla discarica di cui trattasi deve intendersi sostituito con il corretto riferimento alle disposizioni del nuovo DM 27 settembre 2010, recante *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”*.

VISTE

le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007;

VISTO

il D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010;

VISTO

il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTE

le DDGRV n. 1829/2009 e n. 2794/2010.

VISTO

il DSR n. 12 del 24 febbraio 2010;

VISTO

il DM 27 settembre 2010;

VISTO

il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 11/035/CR8/C5 del 24 marzo 2011.

DECRETA

1. Di stralciare la prescrizione n. 2 del DSR n. 12 del 24 febbraio 2011, con il quale è stata rilasciata al CO.S.T.e.F. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del lotto 4 - settore 4.1, porzione in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi, in quanto di fatto superata dal parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 11/035/CR8/C5 del 24 marzo 2011, di cui si condividono pienamente i contenuti;

2. Di sostituire il testo delle prescrizioni n. 3 e n. 4 del medesimo DSR n. 12/2011, con il seguente:
 3. *Ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti in discarica devono essere applicati i criteri di accettabilità previsti dall' art. 6 del D.M. 27.09.2010;*
 4. *I criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica, di cui al precedente punto 3, devono intendersi applicati anche ai rifiuti conferiti nel lotto 3.*
2. Di disporre che relativamente ai criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica, ogni generico richiamo al DM 3 agosto 2005 riportato nei provvedimenti autorizzativi vigenti relativi alla discarica di cui trattasi deve intendersi sostituito con il corretto riferimento alle disposizioni del nuovo DM 27 settembre 2010, recante "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*";
3. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 1829/2009 e nel DSR n. 12 del 24 febbraio 2011;
4. Di prendere atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;
5. Di comunicare il presente provvedimento al Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia, Piazza Castello, 1 Vicenza; alla Ditta SAFOND-MARTINI S.r.l. con sede legale in Via Terraglioni, n. 50 – 36030, Loc. Levà del Comune di Montecchio Precalcino (VI); al Comune di Montecchio Precalcino (VI); alla Provincia di Vicenza; ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Vicenza; ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti; ad Acque Vicentine S.p.A. e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE


Ing. Mariano Carraro

FIRMATO



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale




PO A 956 556907




REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
BORGONO 1507
30123 VENEZIA

Spett.le
SAFOND - RATTINI s.r.l.
Via Terepoldina, 30 A
Località Lese
36030

MONTECCHIO PRECALCINO (VI)



PLICCO VERIFICABILE PER
ISPEZIONE POSTALE



56073 THIENE (VI) RECAPITO
POSTE
12-5.11.00
ITALIANI



